# **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1975

che fissa, per la terza gara parziale di cui al regolamento (CEE) n. 1071/75, il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(75/504/CEE)

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 611/75 (²), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1071/75 della Commissione, del 24 aprile 1975, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1332/75 (4), la Danimarca indice una gara permanente che verte sul prezzo rispettivo di cinque partite di zucchero bianco acquistato sul mercato mondiale il quale rappresenta complessivamente un quantitativo di 6 094 tonnellate da consegnare all'UNRWA fase cif, su molo, porti di sbarco, a secondo del caso, Beirut (Libano) o Ashdod (Israele), condizionato in sacchi nuovi di juta aventi un contenuto di 50 o 100 chilogrammi di peso netto; che a norma del disposto dell'articolo 11 del medesimo regolamento, il prezzo massimo dello zucchero da consegnare è fissato, dopo esame delle offerte, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE (5); che l'esame delle offerte porta a fissare, per la terza

gara parziale, il prezzo massimo di ciascuna partita come indicato nell'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Per la terza gara parziale effettuata ai sensi dei regolamento (CEE) n. 1071/75 e per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 30 luglio 1975, il prezzo massimo è fissato:

- per la partita C in: 600 000 unità di conto
- per la partita E in: 837 600 unità di conto.

## Articolo 2

Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 105 del 25, 4, 1975, pag. 21, (4) GU n. L 135 del 27, 5, 1975, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.